

N. Rep. 835

CONTRATTO D'APPALTO DI FORNITURA

✦ ✦ ✦ ✦ ✦

Con il presente atto, da valere a tutti gli effetti di legge, tra:

- **EGEA COMMERCIALE s.r.l.**, con sede legale in Alba (CN), Corso Nino Bixio n. 8, C.F. e P.IVA 02439760162, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante *pro tempore* Valter Bruno, nato a Torino (TO) il 07.09.1963

- da una parte (di seguito denominata anche "**appaltatore**")

e

- **CAFC S.p.A.**, con sede legale in Udine (UD), viale Palmanova n. 192, C.F. e P.IVA 00158530303, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro tempore* Salvatore Piero Maria Benigno, nato a Catania (CT) il 13.02.1968

- dall'altra parte (di seguito denominata anche "**CAFC**")

congiuntamente denominate le "**Parti**"

premesso che

EGEA COMMERCIALE s.r.l. è affidataria dell'appalto avente ad oggetto **FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2020**, a seguito di procedura aperta con asta elettronica ai sensi degli artt. 60 e 56 del D.Lgs. n. 50/2016;

visti

- i verbali di individuazione della migliore offerta n. 01 di data 01.07.2019 e n. 02 di data 04.07.2019;
- la Proposta di aggiudicazione di data 05.07.2019 del Responsabile Unico del Procedimento ing. Massimo Battiston;
- l'approvazione dei verbali di gara da parte del Presidente di CAFC S.p.A. dott.

Salvatore Piero Maria Benigno in data 17.07.2019 - in virtù dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione di CAFC S.p.A. in data 05.02.2019 - con conseguente aggiudicazione della FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2020 in favore di EGEA COMMERCIALE s.r.l.;

- la nota di data 27.08.2019 del Responsabile Unico del Procedimento ing. Massimo Battiston il quale, preso atto degli esiti delle verifiche del possesso dei requisiti in capo all'appaltatore e verificato il decorso del termine di cui all'art. 32 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, ha attestato che l'aggiudicazione è divenuta efficace, ai sensi del medesimo art. 32, comma 7;

le Parti sopra indicate convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

CAFC affida all'appaltatore, che accetta, l'incarico di effettuare, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, sia sotto il profilo economico che tecnico, la **FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2020** conformemente ai prezzi proposti così come risultanti all'esito della procedura di affidamento, nonché nel rispetto di tutte le clausole, nessuna esclusa, previste nella Specifica Tecnica, nel Bando, nel Disciplinare di gara, nonché quelle ad essi correlate o comunque richiamate negli stessi che, seppur non materialmente allegati al presente contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

L'appaltatore dichiara di essere in possesso:

- delle abilitazioni ed autorizzazioni eventualmente necessarie all'attività che dovrà espletare in esecuzione del presente contratto;
- della capacità economica, finanziaria e tecnico-professionale necessaria all'esecuzione, secondo le migliori condizioni tecniche, della fornitura, nel

rispetto della normativa vigente nello specifico settore in cui essa rientra.

L'appaltatore dichiara ed accerta:

- la fattibilità e sostenibilità tecnica ed economica dell'esecuzione della fornitura;
- che le condizioni economiche proposte sono pienamente remunerative;
- che il valore economico della prestazione proposto è adeguato e sufficiente rispetto ai costi del lavoro e della sicurezza;
- la piena conoscenza delle obbligazioni, ad esso facenti capo, di cui all'art. 12;
- l'insussistenza dei divieti, decadenze e sospensioni di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
- l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto produce effetti dal 01.01.2020 al 31.12.2020.

ART. 3 - CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. eeeee) del D.Lgs. n. 50/2006. CAFC corrisponderà all'appaltatore, per le prestazioni di cui all'art. 1 del presente Contratto, l'importo complessivo presunto di **Euro 7.472.143,71** di cui un importo presunto pari ad Euro 2.715.303,71 oltre ad IVA per la sola componente energia elettrica (esclusi oneri accessori e di sistema ed imposte), quale risultante dall'offerta formulata dall'appaltatore; tale importo è da considerarsi come tetto massimo di spesa, essendo fatta salva la facoltà in capo a CAFC S.p.A. di richiedere anche solo parzialmente la fornitura dei quantitativi di energia elettrica stabiliti in sede di gara, identificati in via presuntiva. Il prezzo d'acquisto della componente energia elettrica per ogni singola fascia sarà il seguente:

• F1: 69,126 €/MWh;

• F2: 67,377 €/MWh;

• F3: 55,211 €/MWh;

• Fmono: 63,064 €/MWh.

I prezzi convenuti si intendono fissi e non soggetti ad alcuna revisione e/o adeguamento nel tempo. Il corrispettivo complessivamente pattuito è ritenuto congruo e remunerativo dall'appaltatore, anche in relazione agli oneri sostenuti dal medesimo per ottemperare agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dall'ordinamento. Nel compenso sono ricompresi tutti gli oneri correlati alle prestazioni richieste. Il compenso spettante all'appaltatore verrà corrisposto mediante bonifico bancario, secondo modalità e condizioni di cui all'art. 10 "Fatturazione e pagamenti" della Specifica Tecnica. Alle somme dovute all'appaltatore si applicano le norme di cui agli artt. 30 commi 5 e 6 e 105 commi 10 e 13 del D.Lgs. n. 50/2016.

Al fine dell'adempimento dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, i pagamenti all'appaltatore saranno effettuati sui conti correnti indicati nel documento allegato al presente contratto, secondo le modalità ivi previste. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate ad operare sui predetti conti correnti devono essere tempestivamente notificate a CAFC. In difetto della predetta comunicazione, nessuna responsabilità può attribuirsi a CAFC per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere. Il codice identificativo gara (**CIG**), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione all'affidamento di cui al presente contratto, è il seguente: **79148916AC**; il predetto codice dovrà essere indicato in occasione di ciascun pagamento.

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dal D.L. 148/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, i pagamenti nei confronti dell'appaltatore saranno assoggettati al meccanismo della scissione dei pagamenti (cd. split payment). A tal fine, come disposto dal D.M. 23 gennaio 2015, ogni fattura emessa nei confronti di CAFC con decorrenza dal 1° gennaio 2018 dovrà riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti".

ART. 4 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore deve dotarsi, nell'esecuzione dell'appalto, di sistemi di sicurezza idonei ad impedire l'accidentale o incontrollata consultazione, esportazione, lettura, copiatura dei dati trattati, che sono di esclusiva proprietà di CAFC. L'appaltatore dichiara ed attesta: il diligente adempimento, all'interno dell'azienda, degli obblighi in materia di sicurezza e antinfortunistica previsti dalla vigente normativa; di aver ricevuto da CAFC le informazioni sui rischi specifici dell'ambiente in cui andrà ad operare. Nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro l'appaltatore si impegna, altresì, a collaborare con CAFC. L'appaltatore, per quanto ad esso applicabili, dichiara: di adempiere agli obblighi di cui agli artt. 21 comma 1, 23 e 24 del D.Lgs. n. 81/2008; di obbligarsi, ove necessario in relazione all'oggetto dell'appalto, allo svolgimento delle attività di cui all'art. 26 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008. Nella gestione dei rapporti con il personale dipendente, l'appaltatore si impegna ad osservare scrupolosamente le norme vigenti in materia, anche relativamente agli istituti previdenziali, assicurativi e mutualistici, compresi i contratti collettivi di lavoro applicabili, nonché gli accordi locali ed aziendali integrativi dei medesimi, senza che CAFC possa essere chiamata a partecipare, neppure parzialmente, al pagamento di alcun onere, contributo, tassa, sanzione. L'appaltatore è

responsabile nei confronti di CAFC dell'osservanza delle norme e discipline anzidette da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti. L'appaltatore si obbliga a conformarsi, nell'esecuzione del contratto, al sistema di gestione integrato della qualità, sicurezza del lavoro e ambiente adottato da CAFC; si obbliga altresì a rispettare le prescrizioni normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e tutela dell'ambiente (a titolo di esempio, le prescrizioni relative ai rifiuti, all'inquinamento, alle emissioni di qualsiasi genere). L'appaltatore si impegna inoltre, per quanto possibile, a migliorare le proprie prestazioni nelle materie disciplinate dalla normativa anzidetta, anche nell'adozione delle proprie scelte organizzative ed operative.

L'appaltatore eseguirà la fornitura con modalità tali da non incidere negativamente sull'organizzazione di CAFC, in rispondenza ed aderenza alle esigenze economico-produttive della stessa; in considerazione della sua autonomia, l'appaltatore è da considerarsi, in via generale, responsabile dei danni verso terzi causati nell'esecuzione delle sue prestazioni; l'appaltatore garantisce e manleva, espressamente, CAFC da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, diretti ed indiretti, che potessero derivare dal fatto - doloso o colposo, omissivo o commissivo - proprio o delle maestranze impiegate per l'esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto; l'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, anche in relazione all'aggiornamento dei dati già trasmessi a CAFC; l'appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti con gli eventuali subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità del relativo negozio, un'apposita clausola in base alla quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui sopra.

L'appaltatore, a garanzia dell'esatto adempimento delle proprie obbligazioni

contrattuali, ha costituito cauzione presentando la **garanzia fideiussoria** n. 8001177674-03 rilasciata da Aviva Italia S.p.A. in data 24.07.2019 per un importo di Euro 373.607,19.

ART. 5 - RISERVATEZZA E PRIVACY

Per l'intera durata del presente contratto e per 5 anni successivi alla sua cessazione l'appaltatore osserverà il massimo riserbo sulle informazioni riguardanti CAFC apprese in occasione e per effetto della fornitura e del servizio svolti. Il trattamento dei dati verrà svolto in ottemperanza della normativa del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679, istituendosi l'appaltatore come Responsabile riguardo ai dati trattati. A parte l'attività di custodia delle informazioni che costituiscono la banca dati di CAFC, l'appaltatore è autorizzato ad operare il trattamento dei dati per tutta la durata del presente contratto ed esclusivamente in vista degli scopi strettamente legati all'oggetto dello stesso. In tale sua attività di trattamento l'appaltatore:

a) adotterà ogni misura in linea con le disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. attenta a:

- adeguarsi alla normativa rilevante, svolgendo i compiti assegnati;
- istituire un modulo organizzativo coerente con le disposizioni di legge;
- evitare danni o irregolarità prevedibili;

b) osserverà le misure di sicurezza generali disposte dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e successive integrazioni nonché quelle specifiche imposte da CAFC. Le Parti si impegnano espressamente a salvaguardare il carattere riservato del presente atto, non divulgando a terzi il suo contenuto. All'esaurimento dell'incarico l'appaltatore opererà il trasferimento dei dati acquisiti e trattati a CAFC, con modalità tali da rendere agevole il successivo trattamento; contestualmente

l'appaltatore provvederà alla distruzione dei dati di cui è venuto in possesso.

ART. 6 - MODIFICHE/COMUNICAZIONI/NULLITÀ

Ogni modifica, aggiunta o stralcio al presente contratto dovrà necessariamente essere autorizzata per iscritto da entrambe le parti, pena la sua invalidità ed inefficacia. In nessun caso la nullità anche di una sola delle clausole del presente contratto comporterà la nullità dell'intero contratto. L'eventuale inattività di una parte in presenza dell'inadempimento dell'altra parte ad una o più clausole del contratto o agli obblighi imposti dalla normativa applicabile al medesimo, non potrà in nessun modo essere considerata come rinuncia ai diritti, interessi e aspettative ad esse spettanti, dovendosi qualificare tale contegno omissivo come mero atto di tolleranza. Qualsiasi comunicazione tra le Parti dovrà effettuarsi mediante lettera raccomandata a.r., posta elettronica certificata o e-mail e si intenderà conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario presso la rispettiva sede indicata in epigrafe; le Parti hanno l'obbligo di comunicare, a mezzo lettera raccomandata a.r., qualsiasi variazione dei propri recapiti di seguito indicati:

- per l'appaltatore: PEC egeacommerciale@pec.egea.it
- per CAFC: PEC info@pec.cafcspa.com

ART. 7 SOSPENSIONE

La sospensione dell'esecuzione è disciplinata dall'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016. CAFC può disporre la sospensione anche per cause diverse da quelle precisate nella norma dianzi indicata, comunque solo in relazione a circostanze tecniche non prevedibili e di natura temporanea; in tali fattispecie l'appaltatore non ha diritto di chiedere alcun risarcimento danni, né indennizzi di sorta.

ART. 8 MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE

Per le varianti in corso di esecuzione trova applicazione l'art.106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016. Sono comunque fatte salve le ipotesi di modifica contrattuale previste nella documentazione di gara, nonché nelle altre fattispecie normative contemplate dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 9 VERIFICHE DI CONFORMITA'

CAFC, in qualunque tempo, ha la facoltà di procedere a verifiche di conformità al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

ART. 10 CONTROVERSIE

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana; eventuali controversie sulla sua validità, interpretazione o esecuzione che dovessero insorgere tra le Parti saranno devolute, in via esclusiva, al Foro di Udine.

ART. 11 - SPESE

Tutte le spese del presente contratto, così come le imposte e tasse in genere, resteranno a carico dell'appaltatore. Ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, si provvederà alla registrazione solo in caso d'uso, con spese a carico della parte che con la propria condotta avrà reso necessaria la registrazione.

ART. 11bis - CLAUSOLA EX D.LGS. n. 231/2001

L'appaltatore si obbliga a rispettare, e a far rispettare al proprio personale apicale e sottoposto, il Codice Etico, il Codice comportamentale nei confronti della pubblica amministrazione e il Codice comportamentale anticorruzione previsti da CAFC ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, pubblicati sul sito internet aziendale. La loro violazione rappresenta grave inadempimento contrattuale. L'appaltatore manleva fin d'ora CAFC per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione delle citate normative. Qualora l'appaltatore, o il suo personale apicale o sottoposto, incorra nella loro violazione,

CAFC potrà risolvere il presente contratto, riservandosi la richiesta di eventuali danni. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricevimento della relativa comunicazione. L'appaltatore si rende disponibile a permettere l'esecuzione di controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza di CAFC, previo accordo in merito alle tempistiche. I controlli dovranno rispettare la normativa giuslavoristica e quella sulla protezione dei dati personali. L'appaltatore è informato e accetta che i controlli possano essere eseguiti per mezzo delle funzioni aziendali di CAFC o di terzi specialisti incaricati. L'appaltatore si impegna a segnalare all'Organismo di Vigilanza di CAFC i casi di violazioni del Codice Etico e degli altri protocolli sopra citati. Qualora nell'oggetto del contratto siano compresi servizi di trasporto, l'appaltatore si obbliga a rispettare tutte le norme applicabili al trasporto stesso vigenti nei Paesi ove viene effettuato, ivi incluse le norme in tema di orario di lavoro, immigrazione e tutela dell'ambiente. In caso di inadempimento dell'appaltatore, CAFC potrà risolvere con effetto immediato, ai sensi dell'art. 1456 c.c., il contratto, salvo il risarcimento dei danni. L'appaltatore dichiara e garantisce che le prestazioni oggetto del presente contratto e l'uso da parte di CAFC dei beni o servizi oggetto del presente contratto non violano diritti di terzi, in particolare diritti di autore o diritti di proprietà industriale. In particolare, l'appaltatore dichiara e garantisce di essere titolare a trasferire i beni e/o i diritti oggetto del presente contratto a CAFC. In caso di falsità, erronea rappresentazione o violazione delle dichiarazioni rese dall'appaltatore ai sensi della presente disposizione, CAFC potrà risolvere con effetto immediato, ai sensi dell'art. 1456 c.c., il presente contratto, salvo il risarcimento dei danni. L'appaltatore dichiara di non avvalersi di manodopera irregolare né di lavoratori privi del permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, né di

lavoratori minorenni o soggetti a condizioni di lavoro degradanti. L'appaltatore si obbliga a rilasciare una attestazione comprovante l'avvenuto adempimento degli obblighi di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto dovuta all'Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto. In caso di mancata attestazione, CAFC si riserva di non procedere al pagamento del corrispettivo e/o il diritto di risolvere il presente contratto. Ove il presente contratto comporti la gestione di rifiuti, l'appaltatore si impegna all'adozione di idonee procedure interne per la corretta gestione dei medesimi; in particolare, in relazione alle operazioni di smaltimento-recupero-conferimento-movimentazione, si obbliga al rispetto integrale del D.Lgs. n. 152/2006, anche per gli aspetti attinenti alla gestione documentale e della tracciabilità. L'appaltatore manleva sin da adesso CAFC per eventuali irregolarità nella gestione degli adempimenti affidati e per eventuali sanzioni che dovessero derivare al produttore ex art.260-bis, commi 6, 7, secondo e terzo periodo e 8 del D.Lgs. n. 152/2006.

ART. 12 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente pattuito nel presente contratto, frutto di trattative liberamente svolte tra le parti, si rinvia alle disposizioni contenute nel codice civile. Le disposizioni del presente contratto che derogano alle disposizioni del codice civile, a carattere non imperativo, prevalgono sulle stesse. L'appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le condizioni, prescrizioni e clausole contenute nella Specifica Tecnica redatta da CAFC, nonché al rispetto di tutte le obbligazioni assunte in sede di partecipazione alla procedura aperta di cui in premessa.

ART. 13 - RECESSO

CAFC ha facoltà di recedere in qualunque tempo dal presente contratto, previa comunicazione trasmessa a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata. In tal caso trova applicazione l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 14 - RISOLUZIONE

CAFC ha facoltà di risolvere il presente contratto quando:

a) ricorrono le ipotesi di cui all'art. 108 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, per quanto applicabili a CAFC;

b) l'appaltatore non esegue le prestazioni a regola d'arte; nei casi in cui contravviene agli obblighi ed alle condizioni stipulate e/o impartite; nei casi di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni; nei casi di manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni; quando venga accertato il mancato rispetto delle norme sul subappalto; quando sia intervenuta la cessazione dell'impresa o il suo fallimento; nei casi di mancata applicazione o sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro del personale dipendente dell'appaltatore; nei casi disciplinati dalle norme del D.Lgs. 81/2008, ai sensi del comma 1 lett. e) articolo 92, nelle ipotesi di gravi o ripetute violazioni alle disposizioni ivi indicate.

Nelle ipotesi di cui alla lettera b), il responsabile del procedimento provvede ad assegnare un termine per l'adempimento, non inferiore a 7 giorni; decorso inutilmente quest'ultimo il contratto è risolto di diritto. CAFC ha l'obbligo di risolvere il contratto quando ricorrono le ipotesi di cui all'art. 108 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. Nei casi sopra indicati l'appaltatore avrà diritto al pagamento delle sole prestazioni eseguite regolarmente, decurtato degli oneri derivanti dallo scioglimento del contratto, salvo comunque il risarcimento dei danni a suo carico a seguito dell'inadempimento e dei maggiori costi e spese a carico

dell'amministrazione. Si conviene espressamente che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti del legale rappresentante dell'appaltatore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., verrà disposta la risoluzione del presente contratto, subordinatamente al previo interessamento, da parte di CAFC, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Il presente contratto è stipulato ai sensi dell'art. 88 comma 4-bis del D.Lgs. n. 159/2011, essendo decorso il termine di cui al comma 4 del medesimo articolo senza che sia pervenuta dall'Autorità la comunicazione antimafia relativa all'appaltatore, ed è pertanto sottoposto alla condizione risolutiva prevista dalla summenzionata disposizione.

Allegato 1: dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Alba-Udine, 03.10.2019

per **EGEA COMMERCIALE s.r.l.**

f.to Valter Bruno

Amministratore Delegato

per **CAFC S.p.A.**

f.to Salvatore Piero Maria Benigno

Presidente del Consiglio di Amministrazione